

Rimini, dalla Prefettura arriva il vademecum per le imprese: ecco chi può lavorare

Attualità - 28 marzo 2020 - 10:51



È pronto il vademecum realizzato dalla Prefettura di Rimini, in collaborazione con la Camera di commercio della Romagna e con il Comune, per le attività produttive non soggette a sospensione. Il documento chiarisce quelle non sospese, individuando inoltre quelle soggette, per la loro prosecuzione, alla comunicazione al prefetto, che potrà sospendere quelle attività per le quali non ritenga sussistenti le condizioni di necessità.

Nel documento sono specificate le attività non sospese, individuando, inoltre, quelle attività soggette, per la loro prosecuzione, alla Comunicazione al Prefetto, sulla base di quanto disposto dal Punto 14 dell'Ordinanza regionale sopra richiamata.

E' stato predisposto quindi un modello che le Aziende/Imprese interessate sono invitate ad utilizzare per effettuare la predetta Comunicazione.

Il Prefetto *“potrà sospendere quelle attività produttive per le quali non ritenga sussistenti le condizioni previste nell'Ordinanza n. 48”*.

“Vademecum disciplina attività produttive nella provincia di Rimini” con il Modello di Comunicazione al Prefetto: [Vademecum e allegato](#) completo.

Come era già noto sono consentite le seguenti attività:

a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari;
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l'attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali seguendo tutte le indicazioni di sicurezza.

Sono consentite inoltre le attività delle aziende di logistica e magazzino, limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla

vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. Anche queste aziende sono tenute a operare nel pieno rispetto delle prescrizioni.

Sono consentite altresì:

- le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza dell'Ordinanza regionale n.48/2020 (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti),
- le attività indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti),
- le attività strumentali all'erogazione dei servizi pubblici e all'attività delle pubbliche amministrazioni (servizi di pulizia, servizi di gestione reti informatiche e software specifici).

Sono consentite anche le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti.

Tutti i cantieri di lavoro sono sospesi ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.

Gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria sono chiusi al pubblico. Allo scopo di garantire l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020.

Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell'Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

PER ALCUNE ATTIVITA' OCCORRE IL DOCUMENTO DEL PREFETTO

- attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza dell'ordinanza,
- attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Nella comunicazione debbono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per restare aperte.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.